



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

COMUNICATO STAMPA

In vista delle elezioni europee ed amministrative di **domenica 25 maggio 2014** si illustrano sinteticamente le scadenze e i principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

- 1) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Trattamento dei dati presso i partiti politici ed esonero dall'informativa per fini di propaganda elettorale (legge 22 febbraio 2000, n.28).**

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2014 sono stati pubblicati sia il provvedimento 1° aprile 2014 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sia la delibera 2 aprile 2014 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recanti disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi d'informazione relative alla campagna per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2014 sono state pubblicate due provvedimenti, entrambi in data 2 aprile 2014, della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi concernenti, il primo, la campagna elettorale per le elezioni amministrative fissate per i giorni 4 maggio (in Trentino Alto Adige) e 25 maggio 2014, il secondo, le elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte indette per domenica 25 maggio 2014.

Nella stessa Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate due delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni riguardanti, la prima, le elezioni amministrative del 25 maggio 2014 e, la seconda, le elezioni regionali dell'Abruzzo e del Piemonte di domenica 25 maggio 2014.

Inoltre, nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il provvedimento in data 6 marzo 2014 del Garante per la protezione dei dati personali con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica.

Al riguardo, si rammenta che, in ordine a presunte violazioni delle disposizioni contenute nella legge 22 febbraio 2000, n. 28, le relative segnalazioni devono, in ogni caso, essere comunicate tempestivamente alla predetta Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche al fine dell'emanazione di eventuali provvedimenti atti a ripristinare le condizioni di "par condicio" fra le forze politiche in competizione.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

6) Agevolazioni postali e fiscali

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Al riguardo, si informa che sul sito www.poste.it potranno essere consultate le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A. ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire delle tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale.

Si rammenta, altresì, che nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

7) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

8) Diffusione di sondaggi demoscopici

Nei quindici giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 10 maggio 2014, sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato** – ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

9) Inizio del divieto di propaganda

Si rammenta che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino alle ore 24.00 di venerdì 23 maggio 2014, pertanto, a decorrere dalle ore 00,01 di sabato 24 maggio 2014 e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nei giorni destinati alla votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.



MINISTERO DELL'INTERNO

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Avellino

Sul sito internet della Prefettura, all'indirizzo <http://www.prefettura.it/avellino>, nell'area "Circolari prefettizie", è consultabile la circolare n. 1898/S.E. del 9 aprile 2014 che illustra più nel dettaglio tutti gli adempimenti in materia di propaganda elettorale in vista delle elezioni europee ed amministrative del 25 maggio 2014.

Avellino, 9 aprile 2014

L'ADDETTO STAMPA